



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCAZIONE PRIMA

SEDUTA PUBBLICA

Numero 76 Data 28/11/2024	Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023
--	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, in Mondolfo, nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione della Presidente, previ avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, sono presenti ed assenti i Signori:

		Presente	Assente
Barbieri Nicola	Sindaco	P	
Diotallevi Carlo	Vice Sindaco	P	
Andreoni Alice	Consigliere	P	
Tinti Raffaele	Consigliere	P	
Pennoni Serena	Presidente	P	
Caporaletti Davide	Consigliere	P	
Mattioli Even	Consigliere	P	
Boschini Alessia	Consigliere	P	
Tiritiello Filomena	Consigliere	P	
Andreoli Matteo	Consigliere	P	
Franceschini Elisa	Consigliere	P	
Fuligni Agnese	Consigliere	P	
Bonacorsi Anteo	Consigliere	P	
Mancini Samuele	Consigliere	P	
Gentili Marco	Consigliere	P	
Cecarini Luisa	Consigliere	P	
Tonelli Alessandro	Consigliere		A

Assegnati 17

Presenti 16

In carica 17

Assenti 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Dott.ssa Pennoni Serena in qualità di Presidente.

Assiste il Dott. Mazzanti Gianluca in qualità di Segretario Comunale.

Vengono dalla Presidente nominate scrutatrici le Signore:

Fuligni Agnese, Boschini Alessia, Cecarini Luisa

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

LA PRESIDENTE

Presenta il punto all'ordine del giorno e chiede al Consigliere Andreoli di comunicare al Consiglio l'esito della votazione della Commissione Consiliare "Affari Istituzionali" sulla proposta di deliberazione.

Il Consigliere Andreoli ne comunica l'esito favorevole unanime.

La Presidente cede la parola all'Assessore Diotallevi per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

I relativi interventi e le dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto magnetico come previsto all'art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il resoconto integrale audio-video della seduta viene pubblicato nel portale istituzionale all'interno della sezione "Servizio registrazione audio-streaming Consiglio Comunale".

Al termine la Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE

PREMESSO che, con D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016:

- il comma 3 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...];
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della Legge n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che all'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RICORDATO che secondo l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo di questa Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 11 del 29.03.2011 avente ad oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI;
- la propria deliberazione n. 23 del 26.06.2015 avente ad oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 1 – COMMA 612 – LEGGE N. 190/2014;
- la propria deliberazione n. 76 del 29.09.2017 avente ad oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016 e contestuale presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di consolidamento;
- la propria deliberazione n. 128 del 31.12.2018 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 DAL COMUNE DI MONDOLFO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.;
- la propria deliberazione n. 146 del 30.12.2019 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2018 DAL COMUNE DI MONDOLFO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.;
- la propria deliberazione n. 143 del 28.12.2020 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019;
- la propria deliberazione n. 116 del 27.12.2021 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020;
- la propria deliberazione n. 141 del 28.12.2022 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021;
- la propria deliberazione n. 119 del 29.12.2023 ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022;

DATO ATTO che, con la revisione straordinaria delle società partecipate adottata ai sensi dell'art.

24 del D.Lgs. n. 175/2016, di cui agli atti sopra richiamati, si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla suddetta deliberazione (Aset S.p.A. mantenimento senza interventi di razionalizzazione);

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Mondolfo, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 119 del 29.12.2023 questa Amministrazione ha stabilito tra le altre cose anche di:

- MANTENERE la partecipazione in Banca Popolare Etica soc. coop. p.a.;
- MODIFICARE parzialmente la propria deliberazione n. 76 del 29.09.2017 nelle parti in cui figurino scelte non conformi alla deliberazione n. 119/2023;

RILEVATO che nella revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022 di cui alla deliberazione consiliare n. 119/2023, non è stato adottato alcun piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 del citato articolo 20;

RITENUTO ora necessario procedere con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali, il Comune di Mondolfo detiene partecipazioni alla data del 31.12.2023, da effettuare ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTI gli esiti dell'analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come risultanti dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche pubblicati sul portale del Dipartimento del Tesoro in data 12 novembre 2024;

RICORDATO, inoltre, che l'art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che sono oggetto di ricognizione (art. 2, comma 1, lett. L del T.U.) esclusivamente le società di cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RITENUTO, altresì, di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, considerandone anche l'evoluzione nel corso dell'anno 2023, utilizzando le schede di rilevazione predisposte e aggiornate dal MEF - Dipartimento del Tesoro;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- il Decreto Legislativo n. 201 del 23.12.2022, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", all'art. 30 introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce Appendice del Piano di razionalizzazione delle partecipate ex art. 20 TUSP;

DATO ATTO che: *"Ai sensi dell'art. 20 TUSP se il Provvedimento da portare in Consiglio non contenga un Piano di razionalizzazione con decisioni che non impattano sui pareri obbligatori di cui all'art. 239, comma 1, lett. b, ma trattasi soltanto di un'attività ricognitoria sullo stato dell'arte delle decisioni a suo tempo assunte in tal senso, non è dovuto alcun parere obbligatorio del Revisore. Se invece fosse previsto dal Regolamento di contabilità o del Regolamento del Consiglio comunale e dello statuto dell'Ente in tema di fattispecie di attività di collaborazione con l'Organo consiliare, o dai principi contabili che allo stato non risulta". **In definitiva il parere non è obbligatorio se non va ad impattare sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio di previsione ed equilibrio variazioni di bilancio, escluse quelle di competenza della Giunta;***

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, devono effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

PRECISATO che tale ricognizione ha lo scopo di rilevare, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, ed è contenuta in una relazione che viene aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016.

VISTE le relazioni allegate che definiscono adeguatamente il contesto di riferimento con particolare riguardo alla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

tutto quanto sopra considerato,

PROPONE

- 1) di CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, l'esito dell'analisi delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Mondolfo alla data del 31.12.2023, come risultante dall'Allegato A comprensivo delle relazioni ex art. 30 D.Lgs. n. 201/2022;

- 3) di DARE ATTO, infine, che l'esito della revisione di cui al presente atto deriva dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016;
- 4) di INCARICARE i competenti uffici comunali a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) di DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) di PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltreché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso gli appositi applicativi;
- 7) di DARE ATTO che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- 8) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di procedere a detto adempimento entro il 31.12.2024.

”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 1^a Settore espresso in data 21.11.2024;

DATO ATTO che la suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata anche del parere favorevole di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 3^a Settore espresso in data 21.11.2024;

DATO ATTO che la suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata anche del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, espresso in data 21.11.2024, in qualità di sostituto del Funzionario Responsabile del 5^a Settore;

DATO ATTO che la stessa proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile del Funzionario Responsabile del 2^a Settore espresso in data 21.11.2024;

VISTO che con nota prot. n. 37277 del 22.11.2024 è stato richiesto sulla proposta di deliberazione il parere della Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” e che la stessa, in data 26.11.2024, ha espresso parere favorevole;

Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente atto,

Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16, legalmente espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Del che è stato redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto:

La Presidente

Dott.ssa Pennoni Serena

Il Segretario Comunale

Dott. Mazzanti Gianluca

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 76 DEL 28/11/2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/12/2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 28/11/2024, in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Mondolfo, lì 18/12/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Mazzanti Gianluca

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 20242735 DEL 19/11/2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica.

Mondolfo, lì 21/11/2024

Il Responsabile del Servizio
Di Colli Monica

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28dicembre 2000 e del D.Lgs.n.82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 20242735 DEL 19/11/2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile.

Mondolfo, lì 21/11/2024

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 20242735 DEL 19/11/2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica.

Mondolfo, lì 21/11/2024

Il Responsabile del Servizio
Del Moro Samanta

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28dicembre 2000 e del D.Lgs.n.82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 20242735 DEL 19/11/2024

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica.

Mondolfo, lì 21/11/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott. Mazzanti Gianluca

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28dicembre 2000 e del D.Lgs.n.82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.